



## **RELAZIONE DELLA 9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA  
E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)**

**(RELATORE PAROLI)**

Comunicata alla Presidenza il 4 agosto 2023

SUL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure (n. 571)

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**

**e dal Ministro delle imprese e del *made in Italy***

**di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MARZO 2023

*Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica,  
ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento*

E SUL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese (n. 607)

**d’iniziativa dei senatori CATALDI, Sabrina LICHERI, NAVE e NATURALE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MARZO 2023**

*del quale la Commissione propone l’assorbimento nel disegno di legge n. 571*

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	4
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	7
– della 2 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	9
– della 4 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	10
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	13
Disegni di legge:		
– n. 571, testo d’iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione .....	»	18
– n. 607, d’iniziativa dei senatori Cataldi ed altri .....	»	35

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge, collegato alla manovra di finanza pubblica, reca la delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, le disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché le disposizioni sui termini di delega in materia di attività economiche. Durante l'esame in Commissione sono state apportate numerose modifiche, frutto del lavoro collettivo delle forze di maggioranza e di opposizione; si è scelto infatti un metodo di lavoro che puntasse ad individuare gli elementi comuni tra gli emendamenti di tutti i Gruppi, onde poterli approvare in testi concordati e identici tra loro.

Venendo all'articolato, l'articolo 1 identifica l'oggetto, ovvero la definizione delle disposizioni per la revisione del sistema degli incentivi alle imprese, con la finalità di rimuovere gli ostacoli al pieno dispiegamento di efficacia dell'intervento pubblico a sostegno del tessuto produttivo mediante le politiche di incentivazione. In Commissione è stato approvato un emendamento che ha precisato l'ambito della delega, che include anche gli incentivi di carattere fiscale, fatta salva la definizione degli aspetti connessi alle modalità di fruizione e di controllo, demandata alla disciplina di settore.

L'articolo 2 - arricchito durante l'esame in sede referente - identifica i principi e i criteri direttivi generali per l'esercizio della delega: stabilità nel tempo e adeguatezza, programmazione degli interventi, misurabilità dell'impatto, coordinamento per evitare la sovrapposizione, agevole conoscibilità, digitalizzazione, semplicità e uniformità delle procedure (anche con riferimento agli interventi cofinanziati dai fondi europei), coe-

sione sociale, economica e territoriale, valorizzazione del contributo dell'imprenditoria femminile, strategicità per l'interesse nazionale onde garantire la competitività del sistema economico nazionale, possibilità per i professionisti di usufruire di specifiche misure incentivanti, ove ne ricorrano i presupposti e ove previsto.

L'articolo 3 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione di un sistema organico degli incentivi alle imprese, con l'esclusione degli incentivi per i settori agricolo e forestale e della pesca e dell'acquacoltura, ferma restando l'autonomia delle regioni nell'individuazione di ulteriori modelli per l'attuazione di specifici interventi, nel rispetto delle diverse realtà territoriali. Nel rispetto dei principi generali dettati dall'articolo 2 e degli ulteriori principi e criteri direttivi definiti agli articoli 4 e 6, al Governo è affidato il compito di razionalizzare l'offerta di incentivi e armonizzare la disciplina mediante la redazione di un codice.

L'articolo 4 elenca i principi e criteri specifici ai quali il Governo è tenuto ad attenersi nell'esercizio della delega, nel rispetto dell'autonomia programmatica delle regioni: ricognizione e sistematizzazione delle misure di incentivazione esistenti, sulla base di una serie di criteri, che la Commissione in sede referente ha ampliato; concentrazione dell'offerta di incentivi, diretta ad evitare la sovrapposizione tra gli interventi e la frammentazione del sostegno pubblico; programmazione degli interventi di incentivazione da parte di ciascuna amministrazione competente per un congruo periodo temporale, adeguato alle finalità di sostegno secondo le valutazioni effettuate *ex ante*. In tale ambito,

la Commissione ha approfondito sia le finalità delle misure di incentivazione – tra cui ha inserito il sostegno al lavoro, all’occupazione, alla riqualificazione professionale dei lavoratori, alla sostenibilità ambientale – sia i criteri a base della sistematizzazione degli incentivi, in rapporto ad una molteplicità di fattori, tra cui ha aggiunto le dimensioni di impresa, il ricorso a strumenti automatici, l’implementazione di soluzioni tecniche, finanziarie e procedurali per superare il fenomeno del cosiddetto *click day* nell’assegnazione degli incentivi.

L’articolo 5 contiene i principi in materia di coordinamento con gli incentivi regionali, in relazione alla politica di coesione europea. Le norme adottate dal Governo nell’esercizio della delega, in riferimento alla programmazione degli incentivi, dovranno favorire la compartecipazione finanziaria delle regioni e il coordinamento e l’integrazione con gli interventi regionali. Le eventuali soluzioni di raccordo dovranno in ogni caso prevedere elementi di flessibilità per consentire alle amministrazioni il rispetto dei vincoli e dei tempi di spesa.

L’articolo 6 indica i principi e criteri direttivi a cui il Governo deve attenersi per armonizzare la disciplina nell’ambito di un organico « codice degli incentivi ». Si prevede che: siano definiti i contenuti minimi dei bandi; siano disciplinati i procedimenti amministrativi concernenti il riconoscimento degli incentivi alle imprese; siano rafforzate le attività di valutazione sull’efficacia degli interventi; siano implementate le soluzioni tecnologiche dirette a facilitare la conoscenza dell’offerta di incentivi, la pianificazione degli interventi e le attività di valutazione; sia assicurata la conformità alla normativa europea sugli aiuti di Stato, anche rafforzando le funzioni di coordinamento tra le amministrazioni; sia attribuita natura privilegiata ai crediti derivanti dalla revoca dei finanziamenti e degli incentivi; siano riconosciute premialità, ai fini del riconoscimento

di incentivi, alle imprese che assumono persone con disabilità e valorizzano la quantità e la qualità del lavoro giovanile e femminile nonché il sostegno alla natalità; siano coinvolte le associazioni di categoria per promuovere azioni di informazione dell’offerta di incentivi.

L’articolo 7, introdotto dalla Commissione, differisce i termini della delega sulla semplificazione dei controlli sulle attività economiche, di cui alla legge n. 118 del 2022 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), allineando tutti gli schemi di decreto legislativo al termine finale di ventiquattro mesi. Si tratta di aspetti complementari rispetto alla delega oggetto del provvedimento in esame, in quanto concernono, fra l’altro, il coordinamento e la programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni, l’individuazione, la trasparenza e la conoscibilità degli obblighi e degli adempimenti che le imprese devono rispettare per ottemperare alle disposizioni normative, nonché dei processi e metodi relativi ai controlli, il divieto per le pubbliche amministrazioni, nell’ambito dei controlli sulle attività economiche, di richiedere la produzione di documenti e informazioni già in loro possesso.

L’articolo 8 contiene norme per la valorizzazione delle potenzialità del Registro nazionale degli aiuti di Stato e della piattaforma telematica « Incentivi.gov.it ». Si prevede inoltre la stipula di protocolli tra i Dicasteri delle imprese e del lavoro, sentiti l’INPS, l’INAIL e la Commissione nazionale paritetica per le casse edili, per il rilascio accelerato delle certificazioni, onde velocizzare la concessione e l’erogazione degli incentivi, nonché per consentire alle imprese di avviare la procedura di verifica della regolarità contributiva quindici giorni prima rispetto alla scadenza del documento unico di regolarità contributiva.

L’articolo 9 autorizza una spesa pari a 500.000 euro per il 2023 e a 1 milione di

euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per lo svolgimento delle attività di studio, monitoraggio e valutazione dell'attuazione delle deleghe previste dal provvedimento, nonché per le attività di valorizzazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato, indicando la corrispondente fonte di copertura.

L'articolo 10 stabilisce che le disposizioni del disegno di legge delega in esame e

quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano solo se non in contrasto con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.

*Relatore, PAROLI*

**PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

(Estensore: TOSATO)

**sul disegno di legge n. 571**

30 maggio 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con la seguente osservazione:

si rappresenta la necessità che, in sede di esercizio della delega, i decreti legislativi che intervengono nelle materie attribuite alla potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, si limitino a determinare i principi fondamentali, lasciando alla potestà legislativa regionale la disciplina della normativa di dettaglio.

**su emendamenti approvati**

18 luglio 2023

La Commissione, esaminato l'emendamento 1.100 approvato nella seduta del 12 luglio scorso, riferito al decreto-legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**su ulteriori emendamenti approvati**

26 luglio 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati nella seduta del 26 luglio scorso, riferiti al decreto-legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1° agosto 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati nelle sedute del 18 e 19 luglio scorso, riferiti al decreto-legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

2 agosto 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati nella seduta del 2 agosto 2023, riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(GIUSTIZIA)**

(Estensore: CAMPIONE)

**sul disegno di legge n. 571 e sugli emendamenti**

27 giugno 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge e i relativi emendamenti, per quanto di competenza, esprime parere non ostativo.

**PARERE DELLA 4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)**

(Estensore: MATERA)

**sui disegni di legge**

15 giugno 2023

La Commissione, esaminati i disegni di legge in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, e in particolare il disegno di legge n. 571, collegato alla manovra di finanza pubblica e adottato come testo base dalla Commissione di merito;

rilevato che:

la riforma degli incentivi alle imprese rientra nell'ambito di un'azione di efficientamento e ottimizzazione delle politiche economiche, resa necessaria in seguito all'espansione degli interventi dello Stato volti a mitigare gli effetti sull'economia derivanti dalla pandemia e dalla guerra di aggressione russa all'Ucraina, e declinata nei diversi interventi previsti dal PNRR;

la riforma degli incentivi tiene conto delle revisioni normative dell'Unione europea, in fase di elaborazione, avviate anche a fronte del vasto programma di misure recentemente varato dagli USA con l'*Inflation Reduction Act* (IRA), al fine di mettere a disposizione degli Stati membri strumenti comuni per una concorrenza globale effettiva, in condizioni di parità, e orientati verso le sfide globali delle transizioni verde e digitale;

gli incentivi alle imprese, principale strumento della politica industriale, devono rispettare la disciplina europea sugli aiuti di Stato e sono pertanto incompatibili con il mercato interno nella misura in cui il beneficio assume una natura selettiva in grado di falsare la concorrenza e dovrebbero pertanto essere mirati a compensare i cosiddetti fallimenti del mercato che rischiano di ridurre il potenziale di crescita dell'economia;

considerato che il disegno di legge si compone di nove articoli, che stabiliscono disposizioni di delega legislativa e disposizioni di diretta efficacia, volte alla razionalizzazione degli incentivi alle imprese (escluse quelle agricole e della pesca) e alla semplificazione delle relative procedure, elaborate sulla base dell'analisi compiuta sui dati raccolti mediante il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge

n. 234 del 2012, la cui operatività è potenziata e semplificata mediante le disposizioni di cui all'articolo 7 del disegno di legge;

considerato, inoltre, che:

il criterio specifico di delega di cui all'articolo 4, lettera *a*), prevede di tenere conto anche degli obiettivi della programmazione 2021-2027 della politica di coesione, con particolare riferimento alle politiche di incentivazione della base produttiva del Mezzogiorno e delle aree interne, e che l'incentivazione dell'economia del Mezzogiorno è indicata anche tra i criteri generali di cui all'articolo 2;

il criterio di cui all'articolo 6, lettera *d*), prevede l'uso anche dell'intelligenza artificiale per la promozione, pianificazione e valutazione *ex post* degli incentivi;

il criterio di delega di cui all'articolo 6, lettera *e*), prevede la conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato;

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

si sottolinea l'importanza di un'attuazione piena del principio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *g*), volto a garantire la più ampia coesione sociale, economica e territoriale per uno sviluppo armonico ed equilibrato della Nazione, con particolare riferimento alle politiche di incentivazione della base produttiva del Mezzogiorno.

Al riguardo, valuti la Commissione di merito l'opportunità di un coordinamento con l'articolo 9, comma 1, lettera *e*), del progetto di legge sulla riforma fiscale (atto Camera n. 1038), che fissa un principio di delega volto a rivedere la fiscalità di vantaggio, in coerenza con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, privilegiando le fattispecie che rientrano nell'ambito del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di consentire il riconoscimento di agevolazioni fiscali alle imprese senza la previa autorizzazione da parte della Commissione europea

### **sugli emendamenti**

28 giugno 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 571, collegato alla manovra di finanza pubblica e adottato come testo base dalla Commissione di merito;

valutato che essi non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

**sul disegno di legge n. 571**

(Estensore: AMBROGIO)

17 maggio 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

con riferimento alle osservazioni formulate all'articolo 6, recante principi e criteri direttivi per la formazione di un codice degli incentivi, viene rappresentato che la semplificazione delle attività istruttorie ed il contenimento dei tempi ad esse inerenti, da perseguire essenzialmente attraverso la valorizzazione delle soluzioni tecnologiche e digitali oggi disponibili nonché del patrimonio informativo offerto sia dalle piattaforme dedicate che da altre banche dati pubbliche, da un lato, consentiranno una maggiore efficienza generale nella gestione delle misure di incentivazione, con contestuale riduzione dei costi del personale oggi impiegato nelle attività e, dall'altro, graveranno comunque sulle risorse finanziarie stanziata per le singole misure, senza determinare, in tale prospettiva, nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Rispetto al previsto rafforzamento delle attività di valutazione *ex ante*, *in itinere* ed *ex post* sull'efficacia degli interventi di incentivazione, viene evidenziato che, a supporto di tali attività, troveranno applicazione le soluzioni tecnologiche e i sistemi di intelligenza artificiale che, applicati a dati e informazioni raccolti in modo strutturato, potranno consentire lo svolgimento di analisi e di valutazioni anche con modalità automatizzate, senza che ciò comporti necessariamente un incremento degli adempimenti correlati, che al contrario risulterebbero assai semplificati. Con riguardo alla previsione di premialità contenuta nei principi e criteri direttivi di delega per la formazione di un codice degli incentivi (lettere *g* e *h*)) viene rappresentato che tali elementi non presentano profili di onerosità, trattandosi di elementi oggetto di valutazione in fase di ammissione agli interventi di incentivazione, facilmente acquisibili e riscontrabili, che possono consentire alle imprese istanti di ottenere un punteggio aggiuntivo, o analogo meccanismo premiale;

per quanto attiene alle osservazioni formulate all'articolo 7, relativo, tra l'altro, alla valorizzazione delle potenzialità del Registro nazio-

nale degli aiuti di Stato e della piattaforma telematica *Incentivi.gov.it* e allo stanziamento di risorse volto, in particolare, allo sviluppo delle nuove funzionalità previste dalla riforma, viene evidenziato che le implementazioni che riguardano i predetti strumenti, di cui al comma 1 del suddetto articolo, trovano copertura finanziaria, unitamente alle attività per lo studio, il monitoraggio e la valutazione funzionali all'attuazione delle deleghe, in quanto previsto al successivo articolo 8, comma 1. Lo stanziamento annuo previsto dall'articolo 1, comma 391, della legge n. 197 del 2022, disposto dunque precedentemente al disegno di legge in esame, è finalizzato ad assicurare una manutenzione, ordinaria ma anche evolutiva, del Registro nazionale degli aiuti e della piattaforma *Incentivi.gov.it*, nonché a perseguire una prima integrazione tra i due strumenti. Pertanto, a regime, compiuta la riforma delineata dalla presente legge di delega, lo stanziamento annuo disposto dalla legge n. 197 del 2022 continuerà ad essere diretto alla manutenzione, ordinaria come evolutiva, dei due strumenti, al fine di assicurare il loro costante aggiornamento e sviluppo tecnico-operativo;

per quanto attiene, invece, alla stipula di protocolli volti a consentire il rilascio accelerato delle certificazioni, di cui al comma 4 dell'articolo 7, viene ribadito che si tratta di protocolli la cui implementazione, su base volontaria, è suscettibile di generare apprezzabili risparmi di spesa, prevalentemente attraverso la cooperazione dei sistemi informativi. Viene aggiunto che il risultato di tale processo consentirà, tra gli altri effetti, di ridurre i tempi amministrativi, senza che possa ravvisarsi la necessità di maggiori risorse;

in relazione all'articolo 8, recante le disposizioni finanziarie, viene evidenziato che l'attività di valutazione e studio finanziata con il provvedimento in titolo è propedeutica all'attuazione delle deleghe ivi previste e, in tal senso, il relativo finanziamento copre il periodo previsto per l'adozione dei decreti legislativi. L'attività di valutazione e studio specificamente rivolta ai singoli strumenti di incentivazione potrà, invece, essere espletata nell'ambito e a carico delle risorse stanziare per lo specifico intervento,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

si richiama l'attenzione sul fatto che il rinvio sistematico ai decreti delegati per la definizione dei profili finanziari attinenti alle materie oggetto di delega è suscettibile di rendere meno efficace il controllo parlamentare degli equilibri di finanza pubblica, attese anche le differenti implicazioni procedurali di eventuali rilievi sollevati dalle Commissioni competenti per i profili finanziari in sede di esame della delega legislativa rispetto a quelli espressi sugli schemi dei decreti delegati.

**su emendamenti**

(Estensore: CALANDRINI)

4 luglio 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.9, 3.2, 3.11, 3.15, 3.21, 4.41, 4.42, 4.43, 4.70, 4.71, 4.72, 4.73, 4.74, 4.75, 4.76, 5.4, 6.3, 6.14, 6.22, 6.24, 6.32, 6.33, 6.35, 6.36, 6.37, 6.40, 6.49, 6.60, 6.65, 6.92, 6.93, 6.94, 6.95, 6.96, 6.97, 6.98, 6.0.1, 7.7, 7.9, 7.10, 7.20, 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4 e 7.0.5.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 2.3, 2.22, 2.27, 2.44, 2.50, 2.51, 2.52, 2.60, 4.8, 4.33, 4.61, 5.5, 6.1, 6.12, 6.51, 6.54, 7.16, 7.17 e 7.18, il cui esame resta sospeso.

**su ulteriori emendamenti**

(Estensore: AMBROGIO)

11 luglio 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti accantonati e le proposte di nuova presentazione riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.100/1, 1.100/3, 1.100/5, 1.100/6, 1.100/7, 1.100/8 e 1.100/10.

In riferimento alle proposte 2.3 e 2.22 il parere favorevole è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla loro riformulazione nel seguente testo: « Al comma 1, alla lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: “, anche con riferimento agli interventi cofinanziati dai fondi europei;” ».

Il parere è non ostativo sugli emendamenti 1.100, 1.100/2, 1.100/4, 1.100/9, 2.27, 2.44, 3.17 (testo 2), 4.32 (testo 2), 5.5, 6.1, 6.12, 6.51, 6.0.100, 6.0.100/1, 6.0.100/2, 7.10 (testo 2), 7.16, 7.17 e 7.18.

L'esame resta sospeso sulle proposte 2.50, 2.51, 2.52, 2.60, 4.8, 4.33, 4.61 e 6.54.

12 luglio 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti accantonati e le ulteriori riformulazioni, riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di

competenza, parere non ostativo sugli emendamenti 1.1 (testo 2), 1.2 (testo 2) e 4.33.

L'esame resta sospeso sulle proposte 2.50, 2.51, 2.52, 2.60, 4.8, 4.61 e 6.54.

18 luglio 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti accantonati riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sull'emendamento 4.8.

L'esame resta sospeso sulle proposte 2.50, 2.51, 2.52, 2.60, 4.61 e 6.54.

26 luglio 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti accantonati nella seduta del 18 luglio e le ulteriori riformulazioni, riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, sugli emendamenti 2.31 (testo 2), 2.32 (testo 2) e 2.33 (testo 2), parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: « Al comma 1, lettera *f*), dopo le parole: “procedure” inserire le seguenti: “, anche con riferimento agli interventi cofinanziati dai fondi europei” e dopo le parole: “degli imprenditori” aggiungere le seguenti: “e assicurare alle imprese l’accessibilità ai contenuti e la trasparenza delle procedure” ».

Il parere è non ostativo sulle proposte 2.3 (testo 2), 2.22 (testo 2), 2.18 (testo 2), 2.27 (testo 2), 2.44 (testo 2), 2.45 (testo 2), 2.46 (testo 2), 4.53 (testo 2), 4.54 (testo 2), 4.55 (testo 2), 4.56 (testo 2), 4.78 [già 3.10 (testo 2)], 4.79 [già 7.8 (testo 2)], 4.1 (testo 2), 4.7 (testo 2), 4.8 (testo 2), 4.77 [già 2.38 (testo 2)], 4.15 (testo 2), 4.16 (testo 2), 4.17 (testo 2), 4.18 (testo 2), 4.19 (testo 2), 4.22 (testo 2), 4.33 (testo 2), 4.34 (testo 2), 4.35 (testo 2), 4.36 (testo 2), 4.37 (testo 2), 5.1 (testo 2), 5.2 (testo 2), 6.1 (testo 2), 6.51 (testo 2), 6.52 (testo 2), 6.53 (testo 2), 6.100 [già 2.30 (testo 2)], 7.11 (testo 2) e 7.16 (testo 2).

L'esame resta sospeso sulle proposte 2.50, 2.51, 2.52, 2.60, 4.61 e 6.54.

2 agosto 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti accantonati nella seduta del 26 luglio, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, sulle proposte 2.50, 2.51, 2.52, 2.60, 4.61 e 6.54, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costitu-

zione, alla seguente riformulazione: « Al comma 1, dopo la lettera *h*) inserire la seguente: “*h-bis*) il principio che la qualificazione di professionista non osta alla possibilità di usufruire di specifiche misure incentivanti ove ne ricorrano i presupposti e ove previsto” ».

**DISEGNO DI LEGGE N. 571**

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

**Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure**

Art. 1.

*(Finalità e oggetto)*

1. La presente legge definisce le disposizioni per la revisione del sistema degli incentivi alle imprese al fine di rimuovere gli ostacoli al pieno dispiegamento di efficacia dell'intervento pubblico a sostegno del tessuto produttivo mediante le politiche di incentivazione, garantendone una migliore pianificazione, organizzazione e attuazione nonché rafforzandone le capacità di sostegno alla crescita negli ambiti strategici delle politiche industriali nazionali ed europee e di perseguimento degli obiettivi di piena coesione sociale, economica e territoriale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge dispone in ordine all'esercizio della delega legislativa per la definizione di un sistema organico degli incentivi alle imprese e introduce, altresì, misure volte al-

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure** nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche

Art. 1.

*(Finalità e oggetto)*

1. La presente legge, **nel rispetto dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione**, definisce le disposizioni per la revisione del sistema degli incentivi alle imprese al fine di rimuovere gli ostacoli al pieno dispiegamento di efficacia dell'intervento pubblico a sostegno del tessuto produttivo mediante le politiche di incentivazione, garantendone una migliore pianificazione, organizzazione e attuazione nonché rafforzandone le capacità di sostegno alla crescita negli ambiti strategici delle politiche industriali nazionali ed europee e di perseguimento degli obiettivi di piena coesione sociale, economica e territoriale. **La predetta revisione include altresì, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, gli incentivi alle imprese aventi natura fiscale, fatta salva la definizione degli aspetti connessi alle modalità di fruizione e di controllo di detti incentivi, che è demandata alla specifica disciplina di settore.**

2. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

l'immediato efficientamento dei profili regolatori della materia.

Art. 2.

*(Principi generali)*

1. Ai fini dell'esercizio della delega di cui all'articolo 3, costituiscono principi generali per le politiche pubbliche di incentivazione alle imprese e per la loro concreta attuazione:

a) il principio della pluriennalità e della certezza dell'orizzonte temporale delle misure di incentivazione, nonché dell'adeguatezza delle stesse rispetto agli obiettivi socio-economici posti, in coerenza con le esigenze di programmazione finanziaria e di bilancio e con le valutazioni *ex ante* sulla base di analisi di contesto e indicatori di riferimento, ferma restando la possibilità di una rimodulazione nel tempo, alla luce dell'effettivo andamento delle misure medesime e delle esigenze di finanza pubblica;

b) il principio della misurabilità dell'impatto nell'ambito economico oggetto di incentivi, sulla base della valutazione *in itinere* ed *ex post*, delle principali misure relative alle politiche di incentivazione in termini di obiettivi socio-economici raggiunti, anche al fine di perseguire una migliore allocazione delle risorse;

c) il principio della programmazione degli interventi di incentivazione da parte delle amministrazioni competenti;

d) il principio del coordinamento oggettivo e soggettivo delle misure di incentivazione in modo da raggiungere, a parità di ri-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 2.

*(Principi e criteri direttivi generali per l'esercizio della delega)*

1. Ai fini dell'esercizio della delega di cui all'articolo 3, **il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi generali:**

a) il principio della pluriennalità e della certezza dell'orizzonte temporale delle misure di incentivazione, nonché dell'adeguatezza delle stesse rispetto agli obiettivi socio-economici posti, in coerenza con le esigenze di programmazione finanziaria e di bilancio e con le valutazioni *ex ante* sulla base di analisi di contesto e indicatori **specifici per le diverse tipologie di incentivo**, ferma restando la possibilità di una rimodulazione nel tempo, alla luce dell'effettivo andamento delle misure medesime e delle esigenze di finanza pubblica;

b) *identica*;

c) il principio della programmazione degli interventi di incentivazione da parte delle amministrazioni competenti, **anche con riferimento agli interventi cofinanziati dai fondi europei**;

d) *identica*;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

sorse, il massimo effetto derivante dall'applicazione delle stesse e da evitare duplicazioni e sovrapposizioni tra soggetti che gestiscono politiche pubbliche di incentivazione;

*e*) il principio della agevole conoscibilità delle misure di incentivazione fruibili da parte degli imprenditori, in relazione agli obiettivi e alla condizione dei medesimi;

*f*) il principio della digitalizzazione e della semplicità delle procedure, al fine di ridurre, nella misura più ampia possibile, gli oneri burocratici a carico degli imprenditori;

*g*) il principio della più ampia coesione sociale, economica e territoriale per uno sviluppo economico armonico ed equilibrato della Nazione, con particolare riferimento alle politiche di incentivazione della base produttiva del Mezzogiorno;

*h*) il principio della valorizzazione del contributo dell'imprenditoria femminile alla crescita economica e sociale della Nazione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*e*) il principio della agevole conoscibilità delle misure di incentivazione fruibili da parte degli imprenditori **e delle imprenditrici**, in relazione agli obiettivi e alla condizione dei medesimi;

*f*) il principio della digitalizzazione e della semplicità **e uniformità** delle procedure **anche con riferimento agli interventi cofinanziati dai fondi europei**, al fine di ridurre, nella misura più ampia possibile, gli oneri burocratici a carico degli imprenditori **e delle imprenditrici e assicurare alle imprese l'accessibilità ai contenuti e la trasparenza delle procedure**;

*g*) *identica*;

*h*) *identica*;

*i*) **il principio della strategicità per l'interesse nazionale, al fine di supportare la realizzazione di progetti di comune interesse per la competitività del sistema economico nazionale anche in ambito europeo**;

*l*) **il principio secondo cui la qualificazione di professionista non osta alla possibilità di usufruire di specifiche misure incentivanti ove ne ricorrano i presupposti e ove previsto**.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 3.

*(Delega al Governo per la definizione di un sistema organico degli incentivi alle imprese)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la definizione di un **quadro** organico per l'attivazione del sostegno pubblico mediante incentivi alle imprese nelle forme più idonee ed efficaci a far fronte agli specifici fallimenti del mercato, a stimolare la crescita negli ambiti strategici delle politiche industriali nazionali ed europee e a ottimizzare la spesa pubblica dedicata.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, anche mediante l'abrogazione e la modifica di disposizioni vigenti nonché l'adozione di nuove disposizioni, nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 2 e degli ulteriori principi e criteri direttivi definiti agli articoli 4 e 6, il Governo provvede a:

a) razionalizzare l'offerta di incentivi, individuando un insieme definito, limitato e ordinato di modelli di agevolazioni, ad esclusione delle misure di incentivazione in favore dei settori agricolo e forestale nonché della pesca e dell'acquacoltura;

b) armonizzare la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese, coordinandola in un testo normativo principale, denominato « codice degli incentivi ».

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

*(Delega al Governo per la definizione di un sistema organico degli incentivi alle imprese)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la definizione di un **sistema** organico per l'attivazione del sostegno pubblico mediante incentivi alle imprese nelle forme più idonee ed efficaci a far fronte agli specifici fallimenti del mercato, a stimolare la crescita negli ambiti strategici delle politiche industriali nazionali ed europee e a ottimizzare la spesa pubblica dedicata.

2. *Identico:*

a) razionalizzare l'offerta di incentivi, individuando un insieme definito, limitato e ordinato di modelli di agevolazioni, ad esclusione delle misure di incentivazione in favore dei settori agricolo e forestale nonché della pesca e dell'acquacoltura **e ferma restando l'autonomia delle regioni nell'individuazione di ulteriori modelli per l'attuazione di specifici interventi mirati nel rispetto delle diverse realtà territoriali;**

b) *identica.*

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e il Ministro per le disabilità, nonché di concerto con gli altri Ministri eventualmente competenti nelle materie oggetto dei medesimi decreti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine previsto per l'espressione del parere, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Con riferimento ai decreti legislativi di cui al comma 2, lettera *b*), è acquisito altresì il parere del Consiglio di Stato.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi previsti al comma 1, nel rispetto della procedura di cui al comma 3 e dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e il Ministro per le disabilità, nonché di concerto con gli altri Ministri eventualmente competenti nelle materie oggetto dei medesimi decreti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine previsto per l'espressione del parere, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Con riferimento **al decreto legislativo recante il codice degli incentivi**, di cui al comma 2, lettera *b*), è acquisito altresì il parere del Consiglio di Stato.

4. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

Art. 4.

*(Principi e criteri direttivi di delega per la razionalizzazione dell'offerta di incentivi)*

1. Nell'esercizio della delega prevista all'articolo 3, il Governo provvede all'opera di razionalizzazione di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) ricognizione e sistematizzazione delle misure di incentivazione esistenti, sulla base di criteri che tengano conto degli ambiti o delle finalità delle stesse, quali il sostegno agli investimenti, alla ricerca e allo sviluppo, alla formazione e all'innovazione, nonché la facilitazione nell'accesso al credito da parte delle imprese, il rafforzamento patrimoniale delle stesse o altri ambiti e finalità del sostegno, in rapporto:

1) alle diverse fasi del ciclo di vita delle imprese;

2) al livello di complessità e alla dimensione dei progetti oggetto delle misure di incentivazione, avendo anche riguardo alla circostanza che i programmi di spesa proposti o effettuati dai soggetti beneficiari necessitano o meno di essere sottoposti a va-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

*(Principi e criteri direttivi di delega per la razionalizzazione dell'offerta di incentivi)*

1. Nell'esercizio della delega **di cui** all'articolo 3, **comma 2, lettera a)**, il Governo **si attiene, oltre che ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2**, ai seguenti principi e criteri direttivi **specifici, nel rispetto dell'autonomia programmatica delle regioni**:

a) ricognizione e sistematizzazione delle misure di incentivazione esistenti, sulla base di criteri che tengano conto degli ambiti o delle finalità delle stesse, quali il sostegno agli investimenti, alla ricerca, allo sviluppo, **al lavoro, all'occupazione, alla riqualificazione professionale dei lavoratori**, alla formazione e all'innovazione **e alla sostenibilità ambientale**, nonché la facilitazione nell'accesso al credito da parte delle imprese, il rafforzamento patrimoniale delle stesse **e la crescita dimensionale, anche favorendo l'aggregazione**, o altri ambiti e finalità del sostegno, in rapporto:

1) alle diverse fasi del ciclo di vita delle imprese **e alle diverse dimensioni di impresa con riferimento alla definizione dell'Unione europea di piccola e media impresa, di piccole imprese a media capitalizzazione e di imprese a media capitalizzazione**;

2) *identico*;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

lutazioni istruttorie di carattere tecnico, economico e finanziario;

3) agli obiettivi di coesione sociale, economica e territoriale e all'esigenza di sostenere uno sviluppo economico armonico ed equilibrato della Nazione, con particolare riferimento alle politiche di incentivazione della base produttiva del Mezzogiorno e delle aree interne così come individuate dall'accordo di partenariato con la Repubblica italiana relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, di cui alla decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 4787 *final*, del 15 luglio 2022;

4) alla capacità di coprire ambiti strategici dello sviluppo economico, quali l'efficientamento energetico e la transizione ecologica, la transizione digitale e l'innovazione tecnologica, la valorizzazione delle produzioni nazionali e del *made in Italy* o delle specificità territoriali, la competitività nei mercati esteri, l'attrazione di investimenti esteri, il sostegno all'imprenditoria giovanile, nonché all'imprenditoria femminile ai fini del perseguimento della parità di genere;

5) alle forme delle misure di incentivazione;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3) *identico*;

4) *identico*;

5) alle forme delle misure di incentivazione, **anche mediante il ricorso a strumenti automatici, compatibilmente con le specificità delle singole misure**;

**6) fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettera a), all'implementazione di soluzioni tecniche, finanziarie e procedurali che riducano il rischio che l'assegnazione delle risorse finanziarie disponibili per gli interventi avvenga in un lasso di tempo estremamente ridotto e, in tali casi, sulla base del solo**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

b) concentrazione dell'offerta di incentivi, diretta ad evitare la sovrapposizione tra gli interventi e la frammentazione del sostegno pubblico, mediante:

1) la selezione, nell'ambito delle misure di incentivazione individuate ai sensi della lettera a), di quelle più idonee a costituire uno *standard* tipologico e a ricomprendere misure sia già esistenti che future e potenziali, tenendo conto anche dei risultati di attuazione e del riscontro in termini di adesione da parte delle imprese, nonché, ove disponibili, delle valutazioni di impatto delle misure stesse;

2) il riordino della disciplina legislativa vigente relativa alle misure di incentivazione da ricondurre agli strumenti ai sensi del numero 1), provvedendo alle conseguenti modifiche e abrogazioni;

c) programmazione degli interventi di incentivazione da parte di ciascuna amministrazione competente per un congruo periodo temporale, adeguato alle finalità di sostegno secondo le valutazioni effettuate *ex ante*, in modo da assicurare un sostegno tendenzialmente continuativo e pluriennale, fatte salve le specifiche esigenze degli interventi di carattere emergenziale. Negli atti programmatici sono stabiliti, per il periodo di riferimento:

1) gli obiettivi strategici di sviluppo;

2) le tipologie di interventi da adottare in relazione agli obiettivi strategici;

3) il cronoprogramma di massima relativo all'attuazione degli obiettivi strategici;

4) il quadro finanziario delle risorse e dei fabbisogni di stanziamento.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**ordine cronologico di presentazione dell'istanza;**

b) *identico*:

1) *identico*;

2) il riordino della disciplina legislativa vigente relativa alle misure di incentivazione, **da ricondurre ai modelli agevolativi selezionati** ai sensi del numero 1), provvedendo alle conseguenti modifiche e abrogazioni;

c) *identica*.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 5.

(*Coordinamento con gli incentivi regionali*)

1. Al fine di favorire un utilizzo sinergico delle complessive risorse disponibili, ivi comprese quelle assegnate nell'ambito della politica di coesione europea, e di prevenire la sovrapposizione degli interventi, i decreti legislativi di cui all'articolo 3 nel disciplinare la programmazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c*), favoriscono la partecipazione finanziaria delle regioni, nonché il coordinamento e l'integrazione con gli interventi regionali, e individuano le condizioni e le soluzioni di raccordo affinché la programmazione regionale, ivi compresa quella relativa ai Fondi strutturali e di investimento europei, possa tenere conto di quella nazionale in funzione del perseguimento della complementarità di sistemi incentivanti e della massima incentivazione complessiva. Lo Stato e le regioni possono stipulare specifici accordi programmatici.

Art. 6.

(*Principi e criteri direttivi di delega per la formazione di un codice degli incentivi*)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *b*), il Governo provvede a ridefinire, nell'ambito del codice degli incentivi, i principi comuni che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di incentivazione alle im-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

(*Coordinamento con gli incentivi regionali*)

1. Al fine di favorire un utilizzo sinergico delle complessive risorse disponibili, ivi comprese quelle assegnate nell'ambito della politica di coesione europea, e di prevenire la sovrapposizione degli interventi, i decreti legislativi di cui all'articolo 3 nel disciplinare la programmazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c*), favoriscono la partecipazione finanziaria delle regioni, nonché il coordinamento e l'integrazione con gli interventi regionali, e individuano le condizioni e le soluzioni di raccordo, **ivi compresa l'istituzione di tavoli di confronto interistituzionali**, affinché la programmazione regionale, ivi compresa quella relativa ai Fondi strutturali e di investimento europei, possa tenere conto di quella nazionale in funzione del perseguimento della complementarità di sistemi incentivanti e della massima incentivazione complessiva. Lo Stato e le regioni possono stipulare specifici accordi programmatici.

**2. Le soluzioni di raccordo devono in ogni caso prevedere elementi di flessibilità per consentire a tutte le amministrazioni il rispetto dei vincoli e dei tempi di spesa previsti dalle programmazioni di livello regionale, nazionale o europeo.**

Art. 6.

(*Principi e criteri direttivi di delega per la formazione di un codice degli incentivi*)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *b*), **anche in relazione agli adempimenti previsti dall'Unione europea in materia di trasparenza**, il Governo provvede a ridefinire, nell'ambito del codice degli incentivi, i principi comuni

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

prese, anche tenendo conto di quelli ricavabili dai modelli agevolativi selezionati ai sensi dell'articolo 4, e a standardizzare la strumentazione tecnica funzionale, operando nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione dei contenuti minimi dei bandi, delle direttive o dei provvedimenti comunque denominati per l'attivazione delle misure di incentivazione alle imprese, inclusi i motivi di esclusione generale delle imprese richiedenti, l'individuazione della base giuridica di riferimento, i profili procedurali per l'accesso e il mantenimento delle agevolazioni e l'individuazione degli oneri a carico delle imprese beneficiarie nonché la disciplina del cumulo delle agevolazioni nel rispetto dei massimali fissati dalla normativa europea;

b) revisione e aggiornamento dei procedimenti amministrativi concernenti la concessione e l'erogazione di incentivi alle imprese, mediante:

1) riduzione e semplificazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese beneficiarie;

2) contenimento, da parte dei soggetti competenti, dei tempi delle attività istruttorie e definizione di una disciplina del soccorso istruttorio dedicata ai procedimenti di cui alla presente lettera;

3) aggiornamento dei criteri per la stipula delle convenzioni con soggetti esterni alle amministrazioni titolari degli interventi

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di incentivazione alle imprese, anche tenendo conto di quelli ricavabili dai modelli agevolativi selezionati ai sensi dell'articolo 4, e a standardizzare la strumentazione tecnica funzionale, **attenendosi, oltre che ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:**

a) definizione dei contenuti minimi dei bandi, delle direttive o dei provvedimenti comunque denominati per l'attivazione delle misure di incentivazione alle imprese, inclusi i motivi **generali** di esclusione delle imprese, l'individuazione della base giuridica di riferimento, i profili procedurali per l'accesso e il mantenimento delle agevolazioni e l'individuazione degli oneri a carico delle imprese beneficiarie nonché la disciplina del cumulo delle agevolazioni nel rispetto dei massimali fissati dalla normativa europea;

b) *identico*:

1) riduzione e semplificazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese beneficiarie, **con riferimento all'intero iter procedurale, nel corso del quale, in ogni caso, non possono essere richiesti documenti e informazioni già in possesso della pubblica amministrazione;**

2) contenimento e **rispetto**, da parte dei soggetti competenti, dei tempi delle attività istruttorie e definizione di una disciplina del soccorso istruttorio dedicata ai procedimenti di cui alla presente lettera;

3) *identico*;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

di incentivazione, ai fini dello svolgimento delle attività inerenti alla loro attuazione nei confronti delle imprese, con fissazione di un tetto massimo per la remunerazione a valere sugli stanziamenti degli interventi medesimi;

4) armonizzazione e semplificazione delle procedure in materia di controlli nei confronti delle imprese beneficiarie;

5) definizione dei poteri di autotutela del soggetto competente adeguati al nuovo contesto normativo di riferimento, nonché ridefinizione degli oneri, anche accessori, conseguenti agli atti adottati nell'ambito dell'esercizio dei suddetti poteri di autotutela;

6) valorizzazione dell'uso, da parte dei soggetti competenti per l'attuazione degli interventi di incentivazione, strumenti digitali sia nei rapporti con le imprese beneficiarie che nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, anche attraverso la messa a punto di piattaforme comuni operanti secondo logiche di servizio attivabili per la gestione di procedimenti agevolativi o fasi di procedimenti riferiti a diverse misure di incentivazione;

c) rafforzamento delle attività di valutazione *ex ante*, *in itinere* ed *ex post* sull'efficacia degli interventi di incentivazione definendo le pertinenti disposizioni applicabili agli interventi di maggiore rilevanza;

d) implementazione di soluzioni tecnologiche, anche basate sull'intelligenza artificiale, dirette a facilitare la piena conoscenza dell'offerta di incentivi, nonché a fornire supporto alla pianificazione degli interventi, alle attività di valutazione di cui alla lettera c) e al controllo e al monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure e sugli aiuti concessi;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4) armonizzazione e semplificazione delle procedure in materia di controlli nei confronti delle imprese beneficiarie **e di verifica sul cumulo delle agevolazioni;**

5) *identico;*

6) valorizzazione dell'uso, da parte dei soggetti competenti per l'attuazione degli interventi di incentivazione, **di** strumenti digitali sia nei rapporti con le imprese beneficiarie che nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, anche attraverso la messa a punto di piattaforme comuni operanti secondo logiche di servizio attivabili per la gestione di procedimenti agevolativi o fasi di procedimenti riferiti a diverse misure di incentivazione;

c) *identica;*

d) *identica;*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

e) conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato;

f) attribuzione di natura privilegiata ai crediti derivanti dalla revoca dei finanziamenti e degli incentivi pubblici;

g) previsione di premialità, nell'ambito delle valutazioni di ammissione agli interventi di incentivazione, per le imprese che, fermi restando gli obblighi assunzionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, assumano persone con disabilità;

h) previsione di premialità, nell'ambito delle valutazioni di ammissione agli incentivi, per le imprese che valorizzino la quantità e la qualità del lavoro femminile, nonché il sostegno alla natalità.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

e) conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, **anche rafforzando le funzioni preposte al coordinamento tra le amministrazioni centrali e tra queste e le amministrazioni regionali già esistenti;**

f) *identica;*

g) *identica;*

h) previsione di premialità, nell'ambito delle valutazioni di ammissione agli incentivi, per le imprese che valorizzino la quantità e la qualità **del lavoro giovanile** e del lavoro femminile, nonché il sostegno alla natalità;

**i) coinvolgimento delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, al fine di promuovere azioni di informazione sull'offerta di incentivi e di accompagnamento all'accesso degli stessi da parte del numero più ampio possibile di imprese.**

#### Art. 7.

*(Termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche)*

**1. All'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118, il comma 3 è abrogato.**

(Segue: *Testo d’iniziativa del Governo*)

Art. 7.

*(Digitalizzazione, modernizzazione e semplificazione delle procedure di concessione degli incentivi)*

1. In attuazione del principio di cui all’articolo 2, comma 1, lettera *f*), nonché con riferimento ai principi e criteri direttivi indicati all’articolo 5, comma 1, lettere *a*) e *d*), sono valorizzate le potenzialità del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e della piattaforma telematica « Incentivi.gov.it », di cui all’articolo 18-*ter* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Ai fini di cui al primo periodo, il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, ai sensi di quanto definito dai decreti legislativi di cui all’articolo 3, implementa il Registro nazionale degli aiuti di Stato e la piattaforma telematica « Incentivi.gov.it » allo scopo di offrire servizi che, oltre a supportare le fasi attuativa, di monitoraggio e di valutazione, siano in grado di accelerare e migliorare la qualità dell’intervento pubblico sin dalla fase della sua progettazione, anche mediante soluzioni tecnologiche basate sull’intelligenza artificiale idonee ad orientare l’individuazione di ambiti e modalità dell’intervento.

2. Ai fini dell’immediata semplificazione della disciplina vigente, in conformità con le disposizioni recate dal presente articolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui al comma 1 assolve, per gli aiuti individuali soggetti a registrazione da parte dell’amministrazione concedente in attuazione degli obblighi previsti dall’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 8.

*(Digitalizzazione, modernizzazione e semplificazione delle procedure di concessione degli incentivi)*

1. In attuazione del principio di cui all’articolo 2, comma 1, lettera *f*), nonché con riferimento ai principi e criteri direttivi indicati all’articolo 6, comma 1, lettere *a*) e *d*), sono valorizzate le potenzialità del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e della piattaforma telematica « Incentivi.gov.it », di cui all’articolo 18-*ter* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Ai fini di cui al primo periodo, il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, ai sensi di quanto definito dai decreti legislativi di cui all’articolo 3, implementa il Registro nazionale degli aiuti di Stato e la piattaforma telematica « Incentivi.gov.it » allo scopo di offrire servizi che, oltre a supportare le fasi attuativa, di monitoraggio e di valutazione, siano in grado di accelerare e migliorare la qualità dell’intervento pubblico sin dalla fase della sua progettazione, anche mediante soluzioni tecnologiche basate sull’intelligenza artificiale idonee ad orientare l’individuazione di ambiti e modalità dell’intervento.

2. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

31 maggio 2017, n. 115, all'onere pubblicitario e di trasparenza a carico delle pubbliche amministrazioni previsto in relazione alla concessione e all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e all'attribuzione di vantaggi economici ad enti pubblici e privati, di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con particolare riferimento a quelli previsti dagli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi inclusi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e dell'acquacoltura, nel rispetto della speciale disciplina disposta per i predetti aiuti ai sensi dell'articolo 52, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. All'articolo 1, comma 125-*quinquies*, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: « , a condizione che venga dichiarata l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito *internet* o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza » sono soppresse.

3. La pubblicità legale degli interventi di incentivazione è assicurata dalla pubblicazione nei siti *internet* istituzionali delle amministrazioni competenti e dalla pubblicazione delle informazioni rilevanti nella piattaforma telematica « Incentivi.gov.it » di cui al comma 1. Nella *Gazzetta Ufficiale* sono pubblicati avvisi sintetici sui provvedimenti generali adottati per la disciplina e l'accesso agli interventi medesimi, nonché avvisi sulle relative modificazioni.

4. Al fine di semplificare e accelerare le procedure di concessione e di erogazione degli incentivi, le amministrazioni titolari degli interventi di incentivazione per le im-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. *Identico.*

4. Al fine di semplificare e accelerare le procedure di concessione e di erogazione degli incentivi, le amministrazioni titolari degli interventi di incentivazione per le im-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

prese e quelle competenti per il rilascio di certificazioni funzionali ai controlli sui requisiti per l'accesso e la fruizione degli incentivi medesimi promuovono la stipula di protocolli volti a consentire il rilascio accelerato delle certificazioni, anche attraverso modalità di acquisizione e gestione massiva delle richieste e delle verifiche telematiche quali quelle effettuate ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In via sperimentale, per le predette finalità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* definisce, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché di concerto con il Ministero dell'interno, protocolli operativi per l'accelerazione delle procedure di rilascio, rispettivamente, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e della documentazione antimafia di cui al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

prese e quelle competenti per il rilascio di certificazioni funzionali ai controlli sui requisiti per l'accesso e la fruizione degli incentivi medesimi promuovono la stipula di protocolli volti a consentire il rilascio accelerato delle certificazioni, anche attraverso modalità di acquisizione e gestione massiva delle richieste e delle verifiche telematiche quali quelle effettuate ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In via sperimentale, per le predette finalità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* definisce, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e **sentiti** l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), **l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e la Commissione nazionale paritetica per le casse edili (CNCE)**, nonché di concerto con il Ministero dell'interno, protocolli operativi per l'accelerazione delle procedure di rilascio, rispettivamente, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui **al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015**, e della documentazione antimafia di cui al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, **nonché per consentire alle imprese di avviare, su base volontaria, la procedura di verifica della regolarità contributiva fino a quindici giorni in anticipo rispetto alla scadenza del predetto DURC.**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 8.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Per le attività di cui all'articolo 7, comma 1, per lo studio, il monitoraggio e la valutazione funzionali all'attuazione delle deleghe previste dalla presente legge, segnatamente per quanto concerne le valutazioni relative all'impatto delle principali misure di incentivazione oggetto di ricognizione e revisione, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2023, 1 milione di euro per l'anno 2024 e 1 milione di euro per l'anno 2025. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 9.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Per le attività di cui all'articolo 8, comma 1, per lo studio, il monitoraggio e la valutazione funzionali all'attuazione delle deleghe previste dalla presente legge, segnatamente per quanto concerne le valutazioni relative all'impatto delle principali misure di incentivazione oggetto di ricognizione e revisione, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2023, 1 milione di euro per l'anno 2024 e 1 milione di euro per l'anno 2025. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

2. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 9.

*(Clausola di salvaguardia per le autonomie speciali)*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 10.

*(Clausola di salvaguardia per le autonomie speciali)*

1. Le disposizioni della presente legge e **quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa** si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione **anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.**

**DISEGNO DI LEGGE N. 607**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CATALDI ED ALTRI

## Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese, con particolare riguardo alla riduzione degli oneri amministrativi e alla promozione del sistema della formazione specializzata, anche in chiave di innovazione tecnologica, digitale e di sviluppo sostenibile, mediante l'aggiornamento, il riordino, il coordinamento e la semplificazione delle disposizioni vigenti, ad esclusione delle misure agevolative in favore dei settori agricolo e forestale, nonché della pesca e dell'acquacoltura.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* definire un quadro normativo organico in materia di incentivi mediante la ricognizione e il coordinamento delle misure agevolative esistenti e finalizzato a rafforzare la capacità delle imprese di perseguire gli obiettivi di piena coesione sociale, economica e territoriale;

*b)* armonizzare, aggiornare e semplificare i procedimenti amministrativi concernenti l'erogazione degli incentivi mediante:

1) la valorizzazione degli strumenti digitali attraverso il potenziamento e l'ampliamento della piattaforma «incentivi.gov.it», al fine di garantire la conoscibilità e la corretta fruibilità degli incentivi messi a disposizione;

2) lo snellimento degli oneri amministrativi e burocratici a carico delle imprese;

3) la definizione di strumenti standardizzati per la modulistica e le attività di attuazione delle attività connesse alle agevolazioni;

*c)* adottare interventi finalizzati a promuovere gli investimenti nei seguenti settori:

1) tecnologie innovative, intelligenza artificiale, elettronica, informatica, robotica e automazione;

2) ricerca per innovazione e sviluppo, transizione ecologica, salvaguardia e gestione dell'ambiente, con particolare riferimento alle micro e alle piccole imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;

3) servizi per le imprese e le persone;

*d)* prevedere l'adozione di misure che favoriscano il superamento da parte delle imprese delle criticità relative alla domanda di personale altamente specializzato nonché concernenti la riqualificazione del personale interno, attraverso l'attivazione di strutture di formazione interne alle imprese, l'associazione con i centri di competenza ad alta specializzazione e la collaborazione con gli istituti tecnici superiori presenti nel territorio;

*e)* prevedere specifiche agevolazioni fiscali e contributive volte a favorire nuovi insediamenti produttivi nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, nei comuni in cui si registra un tasso di disoccupazione superiore al 20 per cento, calcolato secondo gli specifici indicatori dell'Istituto nazionale di statistica, o nei territori riconosciuti come aree di crisi industriale complessa ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, anche mediante l'individuazione di distretti industriali che valorizzino la complementarietà delle imprese situate

nel medesimo territorio tenendo conto delle relative specificità;

f) prevedere modalità di verifica dell'efficacia delle misure agevolative e dell'impatto sul tessuto economico, con particolare riferimento ai seguenti indicatori:

- 1) numero delle imprese insediate;
- 2) occupazione creata;
- 3) volume d'affari;
- 4) entità dei benefici fruiti.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti gli altri Ministri eventualmente competenti nelle materie oggetto dei medesimi decreti.

4. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la

complessità della materia o per il numero degli schemi dei decreti legislativi trasmessi nello stesso periodo. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

5. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 4, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

6. Qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al comma 4 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti dal comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

7. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo la procedura di cui al presente articolo.